

Importanza degli aspetti legali per un professionista

26 ottobre 2015

1) La responsabilità civile e penale del professionista

2) Aspetti assicurativi

1) La responsabilità civile e penale del professionista

“LE FONTI NORMATIVE”

- Costituzione
- Leggi (e decreti Legislativi)
- Decreti Legge
- Legge Regionali e Comunali
- Regolamenti attuativi



- **Qual è la legge fondamentale in tema di responsabilità civile?**

- **Il codice civile**

- **L'art. 2043 cod. civ.**

Art. 2043 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito.

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

Art. 2043 Cod. Civ.

I concetti principali della norma:

- ✓ **Colui = chiunque**
- ✓ **Danno ingiusto = ingiustizia del danno**
- ✓ **Dolo e Colpa = stati soggettivi**
- ✓ **Risarcimento del danno = quantificazione**

Danno ingiusto:

Quando un danno è giusto?



Danno Ingiusto

“Quando un danno può definirsi giusto?”

- **Art. 2044 Cod. Civ.**
(Legittima difesa)

“Non è responsabile colui che cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”



- **Art. 2045 Cod. Civ.**
(Stato di necessità)
- *“Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”.*



La quantificazione del danno

Chi di Voi sa come si calcola il danno subito?

Quali somme, cioè, è giusto che siano pagate dal danneggiato per risarcire il danno?

- L'art. **2056 cod. civ.** richiama gli articoli **1223, 1226 e 1227 cod. civ.**
- A norma dell'art. **1223 cod. civ.** *“Il risarcimento del danno (..) deve comprendere così la **PERDITA SUBITA** (..) come il **MANCATO GUADAGNO**, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.*
- **Art. 1226:** “valutazione equitativa”, quando l'ammontare del danno non può essere provato con precisione; **art. 1227:** “concorso del danneggiato”.

La quantificazione del danno

E' risarcibile il danno non patrimoniale, vale a dire che non ha incidenza diretta "nel portafogli" del danneggiato?

- **Art. 2059 cod. civ.** *"Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge"* (es. mancato rispetto dei termini di ragionevole durata del processo. Lesione: interesse alla ragionevole durata).
- Anche in assenza di specifiche norme, sono risarcibili la lesioni dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (es. danno alla salute o danno esistenziale).
- Solo LESIONI GRAVI e NON SEMPLICI DISAGI
- Criterio di Liquidazione "equitativa".

Danno Biologico

- **Art. 139 Cod. Ass.** *“si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.*
- Liquidabile secondo tabelle predeterminate, che tengono conto della i) percentuale di invalidità; ii) del tempo di incidenza e iii) dell'età del danneggiato.

DOLO e COLPA

(stati soggettivi)

- Chi di Voi conosce la differenza fra dolo e colpa?
- **DOLO:**
- Art. 43 Cod. Pen.: “Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso (..) è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
- **PREVEDUTO e VOLUTO**, come conseguenza della propria azione od omissione.
- La **VOLONTA'** è l'elemento dirimente

Il concetto di COLPA

- **DEFINIZIONE – Art. 43 Cod. Pen.:**

“(il reato) è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di NEGLIGENZA o IMPRUDENZA o IMPERIZIA, ovvero per INOSSERVANZA di leggi, regolamenti, ordini o discipline”

- **NEGLIGENZA:** mancata attenzione richiesta; **IMPRUDENZA:** mancanza delle necessarie misure di cautela; **IMPERIZIA:** inosservanza delle regole tecniche di una determinata attività.

Il livello di diligenza richiesta

- Art. 1176 cod. civ.: *“diligenza del buon padre di famiglia”* (in generale);
- Art. 1176, comma 2: *“Nell’adempimento di obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza è da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”* = maggiore diligenza

Limitazioni della responsabilità

(problemi tecnici di particolare difficoltà per il prestatore d'opera)

- **Art. 2236 cod. civ.:** *“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non nel caso di colpa grave”.*

Cassazione, n. 1132/76

“Il professionista è responsabile dei danni cagionati al cliente nella sola ipotesi di colpa grave a norma dell’art. 2236 cod. civ., quando il caso concreto affidatogli sia straordinario ed eccezionale, si da non essere adeguatamente studiato nella scienza e sperimentato nella pratica, ovvero quando nella scienza medica siano al riguardo proposti e dibattuti diversi ed incompatibili sistemi diagnostici e terapeutici, fra i quali in concreto operare la sua scelta.

Risponde, invece, anche per la colpa lieve, ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., secondo comma, ove di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato per inadeguatezza od incompletezza della preparazione professionale, o per omissione della diligenza media, quelle regole precise che siano acquisite, per comune consenso e consolidazione della sperimentazione(..)e quindi costituiscano il necessario corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore della medicina”.

La responsabilità contrattuale

- **Contratto tra Voi ed il paziente**
- **Contratto tra Voi e la struttura sanitaria**
- **L'art. 1218 cod. civ.:** *“il [contraente] che non esegue correttamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento (..) è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*

Le differenze fra le due responsabilità

EXTRACONTRATTUALE

- **Fonte:** Qualsiasi fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto
- **Termine prescrizione:** 5 anni dall'evento (o da quando una parte diligente avrebbe dovuto conoscere le conseguenze dannose di esso)
- **Onere della prova:** a carico del danneggiato

CONTRATTUALE

- **Fonte:** Solo se esiste un contratto e se vi è inadempimento colpevole
- **Termine prescrizione:** 10 anni dall'esecuzione della prestazione e/o dalla contezza del danno
- **Onere della prova:** l'inadempiente deve provare di essere esente da colpe

La responsabilità penale



Reato di Lesioni personali

Art. 582 pen. “Lesione personale”:

*Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la **reclusione da tre mesi a tre anni**. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.*

Lesioni Gravi o Gravissime

- **Art. 583 “Circostanze aggravanti”.**

*La lesione personale è grave e si applica la **reclusione da tre a sette anni**: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

*La lesione personale è gravissima, e si applica la **reclusione da sei a dodici anni**, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso*

Lesioni personali colpose

- **Art. 590 cod. pen. “Lesioni personali colpose”**

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione a tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239” (comma I)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (Ultimo comma).

La scriminante della “colpa lieve”

- **Art. 3, comma 1, Legge 189/2012**

“L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

Sul tema si veda Tr. Milano, Sentenza 17-23 luglio 2014, n. 9693

PAUSA



Si riprende fra 10 minuti

Il contratto assicurativo (l'assicurazione)

- **Art. 1882 cod. civ.** *“L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”*
- **Il premio:** viene calcolato sia sulla base di dati probabilistici riferiti all'intero settore nel quale si può verificare l'evento assicurato, sia sulla base del grado di rischio calcolabile in base alle informazioni fornite dal singolo assicurato.

Dichiarazioni inesatte e reticenze

- **Art. 1889 cod. civ.** “*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.*”

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

(..)Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza”

..senza dolo o colpa grave

- **Art. 1890 cod. civ.**

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose”.

Scioglimento prima del termine

Art. 1896 cod. civ.

“Cessazione del rischio durante l'assicurazione”.

“Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese”.

Art. 1897 diminuzione del rischio; art. 1898 aumento del rischio

Mancato pagamento del premio

Art. 1901, cod. civ. “Mancato pagamento del premio”

“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.

Responsabilità Civile (R.C.)

Art. 1917 cod. civ. “assicurazione della responsabilità civile”.

*“(..)*l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.


L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

LA BOZZA DI CONTRATTO ASSICURATIVO VOLUTA DAL R.O.I.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



dn@dnlex.com